



## MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] chiamavano in giudizio la propria sorella [REDACTED] ed il proprio padre, [REDACTED] – in persona dell'amministratrice di sostegno [REDACTED] - spiegando di essere, tutti, eredi legittimi di [REDACTED], deceduta in data 9.1.2014 in Ascoli Piceno lasciando in eredità i beni mobili, immobili ed il denaro meglio descritto in atto di citazione. Spiegavano, tuttavia, che la *de cuius*, quando era ancora in vita, dopo aver acquistato dai propri fratelli ([REDACTED]) la rispettiva quota di 1/3 dell'immobile sito in Ascoli Piceno alla via [REDACTED], vendeva simulatamente alla figlia [REDACTED], odierna convenuta, il citato immobile al prezzo irrisorio e mai versato di circa 85.000.000 di lire e la quota di proprietà di 1/2 dell'annesso fondaco, quest'ultimo al prezzo di euro 8.000.000 di lire. Affermavano che, poiché il citato negozio dissimulava una donazione, lo stesso doveva essere considerato per la ricostruzione dell'asse ereditario.

Affermavano, altresì, che [REDACTED], a far data dall'anno 2013, aveva ricevuto dalla madre una delega ad operare sul conto corrente 4314, in forza della quale aveva effettuato *illegittime disposizioni* che avevano portato al depauperamento del saldo del conto corrente. Sottolineavano, inoltre, come sempre dal citato conto corrente erano avvenute donazioni in favore della convenuta [REDACTED] oltre al fatto che tali movimentazioni del conto corrente erano continuate anche nei giorni immediatamente antecedenti e successivi al decesso della [REDACTED]

Aggiungevano che, dal decesso della madre, la quota parte dell'immobile di Porto San Giorgio, caduto in successione (immobile di proprietà della *de cuius* per la quota di 3/4) era rimasto nella disponibilità esclusiva di [REDACTED] con conseguente diritto, per gli attori, di essere ristorati *pro quota* per il mancato utilizzo del bene.

Pertanto, ritenendo la sussistenza della lesione della propria quota legittima, concludevano chiedendo di “1) *accertare e dichiarare* [REDACTED], *entrambi figli della compianta* [REDACTED], *deceduta in Ascoli Piceno il 9.01.2014, eredi legittimi della de cuius*; 2) *riconoscere il diritto degli odierni attori a percepire i 2/3 dei 2/3 dei beni e delle somme individuate al paragrafo A) della citazione, previa dichiarazione della illegittimità delle operazioni e/o movimenti effettuati dalla Sig.ra* [REDACTED] *che dovessero risultare tali all'esito di più compiuti accertamenti*; 3) *accertare la effettiva consistenza dell'asse ereditario, anche mediante riduzione e/o declaratoria di nullità e/o annullamento delle eventuali donazioni e/o liberalità operate in vita dalla de cuius e, in particolare, della compravendita del 16.11.2000 a rogito del Notaio dott. Sergio Lenhardy di Grottammare registrata a San Benedetto il 4.12.2000 al n. 1983 Serie 1° V, trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno 23.11.2000 ai nn. 8163-8164 reg. gen e nn.*

5617-5618 reg.part., previo accertamento e dichiarazione della simulazione del predetto contratto, dissimulante una donazione, ed accertamento e dichiarazione della illegittimità delle operazioni effettuate da [REDACTED] che dovessero risultare tali all'esito di più compiute indagini. Ciò al fine di conseguire la reintegra e la corresponsione della quota degli eredi [REDACTED] [REDACTED] così come previsto per legge ex artt. 536 e ss. c.c. e quindi la condanna di [REDACTED] [REDACTED] alla restituzione dei beni elencati al paragrafo B) dell'atto di citazione e/o del relativo controvalore economico, nelle quote indicate dall'art. 542 c.c. mediante riduzione delle eventuali donazioni e/o liberalità operate in vita dalla de cuius; 4) in subordine accertare e dichiarare che l'importo di cui al punto 3) e/o le somme relative alle operazioni e/o movimenti che, in corso di causa, dovessero risultare illegittimamente operati da [REDACTED], vengano comunque considerati ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario con ogni conseguente statuizione anche ai fini della reintegra e della corresponsione delle quote spettanti ex art. 542 c.c. agli eredi [REDACTED] T [REDACTED]; 5) accertare e dichiarare il diritto di [REDACTED] a percepire, in relazione all'immobile di Porto San Giorgio, una indennità di occupazione pari da €. 7.025,58 ciascuno per il periodo gennaio 2014/ottobre 2017, oltre alle mensilità che matureranno sino all'effettivo rilascio da parte della sorella [REDACTED] [REDACTED] attuale detentrica del bene, e conseguentemente condannare la suddetta convenuta a corrispondere agli attori la somma predetta, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo; 6) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa, comprese quelle relative all'espletato procedimento di mediazione”.

Si costituiva in giudizio [REDACTED], affermando l'assoluta legittimità delle operazioni dalla stessa poste in essere, in qualità di delegata dalla madre, sul conto corrente 4314 tutte effettuate su espressa richiesta della madre e per far fronte ad esigenze della stessa. Allo stesso modo legittime dovevano ritenersi le movimentazioni sul conto corrente successive al decesso della madre, in quanto anch'esse effettuate in favore della madre (pagamento badanti, pagamento pietra tombale, pagamento celebrante funerale). Affermava, poi, la legittimità delle piccole elargizioni economiche ricevute dalla madre, ampiamente rientranti nella quota disponibile, per riconoscenza nei confronti della stessa, riconoscenza che emergeva dal testamento olografo di [REDACTED] del 1.12.2011. Negava decisamente la simulazione dell'atto di compravendita dell'immobile di via delle Canterine 10 di Ascoli Piceno avendo pagato il giusto prezzo la cui provvista era stata reperita mediante finanziamento richiesto in concomitanza al rogito notarile. Negava, altresì, il diritto degli altri eredi di ottenere il pagamento di un'indennità di occupazione dell'immobile di [REDACTED], in considerazione della volontà espressa oralmente dalla madre di donare l'immobile al nipote [REDACTED] figlio della stessa [REDACTED]

Concludeva, dunque, chiedendo di rigettare la domanda avanzata dalla parte attrice, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva altresì [REDACTED], in persona della propria amministratrice di sostegno, rimettendosi alla decisione che il Tribunale avrebbe preso in ordine alle domande rispettivamente proposte dalle parti.

Concessi i termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c. parte attrice aggiungeva, alle domande già formulate, la richiesta di *“accertare e dichiarare che la scrittura privata 1.12.2011 prodotta da [REDACTED] non proviene dalla compianta [REDACTED]”* e la richiesta *“in ragione delle difese svolte in comparsa di costituzione”* di *“condanna di [REDACTED], ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a corrispondere ai fratelli [REDACTED] anche il risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in via equitativa”*.

All'udienza del 28.9.2018, fissata per l'escussione dei testi ammessi, il procedimento era interrotto a seguito del decesso di [REDACTED], padre degli attori e della convenuta [REDACTED]. A seguito della riassunzione, il sottoscritto magistrato – acclarata l'esistenza di un effettivo conflitto di interessi in coloro che avrebbero dovuto costituirsi, in qualità di eredi del *de cuius* [REDACTED] [REDACTED] essendo le stesse altre parti del presente giudizio – nominava a quest'ultimo un curatore speciale.

Il procedimento – a seguito di diversi rinvii richiesti dalle parti - era istruito mediante prove testi e, espletata una CTU volta a quantificare l'effettiva consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare di [REDACTED], la causa era trattenuta una prima volta in decisione. Successivamente, con ordinanza del 29.5.2023, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio in relazione alla domanda di simulazione, il procedimento era rimesso in istruttoria al fine di permettere a parte attrice di chiamare la litisconsorte necessaria.

Citata [REDACTED] – che, non costituendosi, in data 17.11.2023 era dichiarata contumace – il procedimento era chiamato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.1.2024 – poi sostituita con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e, in quella sede, trattenuto in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

In sede di precisazione delle conclusioni, all'esito dell'istruttoria, le parti attrici così precisavano la propria domanda *“1) accertare e dichiarare [REDACTED], entrambi figli della compianta [REDACTED], deceduta in Ascoli Piceno il 9.01.2014, eredi legittimi della de cuius; 2) riconoscere il diritto degli odierni attori a percepire i 2/3 dei 2/3 dei beni e delle somme individuate al paragrafo A) dell'atto di citazione, previa dichiarazione della illegittimità delle operazioni e/o dei movimenti effettuati dalla Sig.ra [REDACTED] per complessivi € 99.714,28, come risultato all'esito*

della espletata istruttoria, o nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia; 3) accertare la effettiva consistenza dell'asse ereditario, anche mediante riduzione e/o declaratoria di nullità e/o annullamento delle eventuali donazioni e/o liberalità operate in vita dalla de cuius e, in particolare, come emerso all'esito della CTU, sul conto ██████ IntesaSanPaolo di € 4.000,00 in favore di ██████, e, per quanto riguarda ██████, di € 5.500,00 e della compravendita del 16.11.2000 a rogito del Notaio dott. Sergio Lenhardy di Grottammare registrata a San Benedetto il 4.12.2000 al n. 1983 Serie I° V, trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno 23.11.2000 ai nn. 8163-8164 reg. gen e nn. 5617-5618 reg.part., previo accertamento e dichiarazione della simulazione del predetto contratto, dissimulante una donazione, ed accertamento e dichiarazione della illegittimità delle operazioni effettuate da ██████ per complessivi € 99.714,28, come risultato all'esito della espletata istruttoria, o nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia. Ciò al fine di conseguire la reintegra e la corresponsione della quota degli eredi ██████, così come previsto per legge ex artt. 536 e ss. c.c. e quindi la condanna di ██████ alla restituzione dei beni elencati al paragrafo B) dell'atto di citazione e/o del relativo controvalore economico, nelle quote indicate dall'art. 542 c.c. mediante riduzione delle eventuali donazioni e/o liberalità operate in vita dalla de cuius, come sopra meglio indicate; 4) in subordine accertare e dichiarare che gli importi di cui al punto 3) e/o le somme relative alle operazioni e/o ai movimenti che, all'esito della CTU, sono risultati illegittimamente operati da ██████ per complessivi € 99.714,28, o nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, vengano comunque considerati ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario con ogni conseguente statuizione anche ai fini della reintegra e della corresponsione delle quote spettanti ex art. 542 c.c. agli eredi ██████; 5) accertare e dichiarare il diritto di ██████ a percepire, in relazione all'immobile di Porto San Giorgio ed alla luce delle conclusioni a cui è pervenuto il CTU Ing. Fernando Mistichelli, una indennità di occupazione al lordo della tassazione stimata dal CTU, pari ad € 18.615,85 (€ 13.961,89 netti) per il periodo gennaio 2014/gennaio 2024, oltre alle mensilità che matureranno sino all'effettivo rilascio da parte della sorella ██████ attuale detentrica del bene, e conseguentemente condannare la suddetta convenuta a corrispondere agli attori la somma predetta, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo; 6) accertare e dichiarare che la scrittura privata 1.12.2011 prodotta da ██████ non proviene dalla compianta ██████; 7) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa, comprese quelle relative all'espletato procedimento di mediazione pari ad € 537,00 e, in ragione delle difese svolte in comparsa di costituzione e nel corso del giudizio, con condanna di ██████, ai sensi dell'art. 96 III co.

*c.p.c., a corrispondere ai fratelli [REDACTED] anche il risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in via equitativa”.*

[REDACTED], dal canto suo, precisava le conclusioni chiedendo *“Piacca all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: previa ogni necessaria declaratoria, rigettare l'azione di riduzione, l'azione di simulazione, la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile di Porto San Giorgio data l'esistenza di un contratto di comodato, della domanda di condanna della [REDACTED] ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., e comunque rigettare ogni avversa pretesa formulata dai sigg. [REDACTED], siccome infondate in fatto ed in diritto, e in ogni caso prive di supporto probatorio. Rigettare altresì tutte le istanze istruttorie reiterate dai sigg. [REDACTED], e già rigettate dall'Ill.mo Giudice, siccome infondate in fatto ed in diritto per tutte le casuali indicate negli scritti difensivi qui da intendersi integralmente richiamate; con condanna in solido dei convenuti alla refusione delle spese di giudizio, oltre rimborso forfetario e oneri di legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario, oltre alla restituzione delle spese sostenute per l'espletamento della CTU”.*

Infine, il curatore speciale di [REDACTED], ormai deceduto, precisava le conclusioni chiedendo *“Piacca all'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, disattesa ogni avversa eccezione, domanda e richiesta”*: 1) *Accertare e dichiarare che [REDACTED] sono tutti eredi legittimi della defunta [REDACTED] in quanto figli di quest'ultima, 2) accertare la effettiva consistenza dell'asse ereditario facente capo alla predetta defunta, 3) conseguentemente riconoscere in capo ai tre figli il diritto a percepire in parti uguali i beni dalla medesima dismessi tenuto conto di quanto accertato nella espletata Ctu, dei chiarimenti dati dal predetto Consulente e da quanto emerso in corso di causa e nella istruttoria svolta. 4) Relativamente alle spese legali da liquidare alla scrivente nella spiegata qualità, il sottoscritto difensore si rimette alle determinazioni del Giudice”.*

Ciò posto, risulta innanzitutto incontestato, oltre che documentalmente provato che [REDACTED] [REDACTED], siano eredi legittimi di [REDACTED] – i primi tre in quanto figli e il quarto in quanto marito – nonchè legittimari della stessa al momento dell'apertura della successione (cfr. doc.1 e 20 fascicolo parte attrice ed allegati alla CTU - visure catastali, pagg. 13,14 e 15; denuncia di successione e relativa nota di trascrizione pagg.58 e 59 e pagg. 91 e 92).

Allo stesso modo risulta incontestata, oltre che documentalmente provata, l'avvenuta accettazione (tacita) dell'eredità da parte degli stessi.

Ciò posto, al fine di sgombrare il campo da talune questioni emerse in sede di giudizio va subito precisato come, ai fini della presente decisione, alcun rilievo potrebbe avere il “testamento” olografo di

██████████ del 1.12.2011 (cfr. doc. 3 fascicolo ██████████) sia per l'irrelevanza del suo contenuto ai fini che ci occupano sia, soprattutto, per l'assenza di pubblicazione dello stesso con conseguente limitazione della possibilità di far valere il contenuto – anche solo in via di eccezione – del citato atto *mortis causa* nei confronti degli altri eredi, in assenza di comune volontà di attuazione dello stesso.

Allo stesso modo, alcun rilievo potrebbe avere, sempre ai fini che ci occupano, il messaggio audio-video (cfr. doc. 4 fascicolo ██████████) asseritamente contenente le ultime volontà di ██████████ ██████████, trattandosi, a tutto voler concedere, di testamento nuncupativo, come noto nullo per assenza di forma e contenente disposizioni (evidentemente) mai confermate dagli eredi ex art. 590 c.c.

E ciò senza considerare che la stessa ██████████, nel corso del presente giudizio, non ha in alcun modo richiesto di accertare la validità ed efficacia dei citati atti.

Accertata l'assenza di un testamento eseguibile, in forza delle norme del codice civile che disciplinano la successione legittima, è evidente che avendo la *de cuius* lasciato, al momento dell'apertura della successione, il coniuge e tre figli, a questi ultimi spetterà, ex art. 565 e 581 cc, complessivamente la quota di 2/3 del patrimonio (1/3 di 2/3 a ciascun figlio) essendo invece la quota di 1/3 riservata al coniuge.

Si tratta del diritto degli eredi di partecipare alla comunione ereditaria in forza delle norme della successione legittima dettate dagli articoli 565 c.c., diritto che chiaramente può essere esercitato sui beni *presenti* nel patrimonio del *de cuius* al momento dell'apertura della successione.

A tal riguardo è inconfutabilmente emerso – circostanza, per altro, in alcun modo contestata tra le parti – che al momento dell'apertura della successione ██████████ lasciava i seguenti beni: saldo attivo alla data del 09.01.2014 di € 33.403,32 sul c/c intestato alla *de cuius* presso la Banca dell'Adriatico, già Carisap, ora IntesaSanPaolo, Fil. ██████████ di Ascoli Piceno, ██████████; saldo attivo alla data del 09.01.2014 di € 3.840,01 sul c/c intestato alla *de cuius* presso la Unicredit, già Banca di Roma, Fil. Di Ascoli Piceno Indipendenza, n. ██████████ quota di 83/1000 relativa ad appezzamento di terreno posto in Castellammare di Stabia (NA), censito al NCT al Fog. 12, part. 107; quota di 83/1000 relativa ad appezzamento di terreno posto in Castellammare di Stabia (NA), censito al NCT al Fog. 12, part. 110; quota di 83/1000 relativa a fabbricato sito in Castellammare di Stabia (NA), Vicolo II Licertà n. 53 censito al NCEU di detto Comune al fog. 12 part. 56 sub. 9; quota di 83/1000 relativa a fabbricato sito in Castellammare di Stabia (NA), Salita San Giorgio censito al NCEU di detto Comune al fog. 12 part. 56 sub. 9; quota di ¾ della proprietà di un immobile sito in Porto San Giorgio (AP), Viale Lungomare Sud distinto al N.C.E.U. di detto Comune al fog. 11 part.109; gioielli; mobilio relativo alla casa coniugale di Ascoli Piceno.

Quanto al valore dei beni immobili (83/1000 terreni e fabbricati in Castellammare di Stabia;  $\frac{3}{4}$  immobile sito in Porto San Giorgio), dei gioielli e del mobilio ritiene questo collegio di dover condividere le valutazioni effettuate dal CTU, in sede di relazione definitiva del 20.6.2022 che, in perfetta coerenza con i quesiti posti, all'esito dell'attento esame della documentazione in atti, stimava correttamente il valore degli immobili di cui all'eredità di [REDACTED] al momento dell'apertura della successione oltre che i beni mobili lasciati dalla *de cuius*.

In particolare, per ciò che concerne gli immobili, si condivide il rigoroso metodo di stima utilizzato dal CTU, basato su approfondite indagini di mercato e non utilizzando quale elemento di stima *soltanto* i dati forniti dall'OMI che, come è ovvio – essendo dati generici e puramente indicativi - non possono prendere in considerazione, nel dettaglio, le peculiari caratteristiche dell'immobile oggetto di stima.

Ciò chiarito e principiando con la valutazione del valore della quota di  $\frac{3}{4}$  appartenuta a [REDACTED] dell'immobile di Porto San Giorgio posto che nel corso delle operazioni peritali il CTU nominato ha riscontrato, per il citato immobile, delle difformità sanabili ai sensi dell'art. 37 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii, utilizzando il metodo di stima della comparazione diretta per la determinazione del valore di mercato del cespite riferito al gennaio 2014 (data del decesso della *de cuius* [REDACTED]), sulla base di tutti i fattori presi in considerazione dal CTU, cui si rimanda, (cfr. pag. da 38 a 44 relazione definitiva CTU del 20.6.2022) può dirsi che il citato immobile aveva, al momento dell'apertura della successione, un valore di euro 237.825,00 da cui occorre detrarre i costi necessari per la regolarizzazione dello stesso pari ad euro 4000,00. Ne discende che al citato cespite andrà attribuito un valore, al momento dell'apertura della successione, pari ad euro 234.000,00 con la conseguenza che il valore della quota dell'immobile appartenuta a [REDACTED], come visto  $\frac{3}{4}$ , può stimarsi in complessivi euro 175.000,00.

Passando all'analisi del valore della quota di proprietà di 83/1000 degli immobili siti in Castellammare di Stabia, appartenuta a [REDACTED] e caduta in successione tra i coeredi, si ritiene che, tra le due ipotesi di valutazione offerte dal CTU in sede di relazione definitiva del 20.6.2022 sia maggiormente condivisibile quella che tende a non azzerare il valore del cespite.

Dalle indagini effettuate dal CTU, infatti, è emerso che il compendio immobiliare sito in Castellammare di Stabia, avente una sua potenzialità edificatoria subordinata al rilascio delle prescritte autorizzazioni, è stato, di fatto, ritenuto potenzialmente appetibile per il mercato costituendo oggetto di un contratto preliminare di compravendita datato 18/01/2019 che, correttamente, il CTU ha utilizzato quale utile elemento di riferimento ai fini della determinazione del valore di mercato dell'intero compendio. Nel citato contratto preliminare il prezzo della promessa compravendita era stabilito in complessivi € 850.000,00, di cui € 100.000,00 per le zone di terreno.

Se è vero, poi, poi che il contratto preliminare non è mai sfociato in un definitivo è anche vero che il valore di mercato dello stesso non può che essere ancorato a *quella* trattativa, come pure correttamente effettuato dal CTU, detratti gli oneri necessari alle regolarizzazioni ed autorizzazioni che correttamente il CTU quantificava in complessivi euro 94.000,00. Ne discende che il valore del citato compendio, per l'intero, può essere stimato in complessivi euro 746.000,00 con la conseguenza che il valore della quota di proprietà della *de cuius* andrà quantificata in complessivi euro 62.000,00 (83/1000 di 746.000,00).

Con l'ausilio di esperti estimatori, poi, il CTU valutava il valore dei gioielli appartenuti alla *de cuius* in complessivi euro 10.100,00 mentre il valore del mobilio e dei quadri presenti all'interno dell'appartamento della *de cuius* era stimato in complessivi euro 12.400,00.

Alla luce di quanto sopra, dunque, può dirsi che al momento dell'apertura della successione l'asse ereditario della *de cuius*, tenuto conto di tutti i beni che, al momento dell'apertura della successione, sono stati devoluti agli eredi, aveva un valore di complessivi euro 296.743,33.

Non vi è dubbio, pertanto, che in forza delle richiamate norme disciplinanti la successione legittima degli eredi – essendo il coniuge ancora in vita al momento di apertura della successione - a ciascuno dei figli spettano diritti nella misura di 1/3 sulla quota di 2/3 dell'intero asse ereditario così come sopra individuato.

E tuttavia, in base alla ricostruzione degli attori, il valore della consistenza del patrimonio relitto al momento dell'apertura della successione, dovrebbe essere incrementato dell'importo asseritamente movimentato da ██████████ illegittimamente sul conto corrente intestato alla *de cuius* presso la Banca dell'Adriatico, già Carisap, ora IntesaSanPaolo, Fil. N. 00102 di Ascoli Piceno, n. ██████████ in forza di delega rilasciata dalla *de cuius* alla figlia nel mese di marzo 2013.

A tal fine gli attori hanno chiesto (anche in sede di precisazione delle conclusioni) il “riconoscimento” del proprio diritto alla quota spettante, in qualità di eredi legittimi, di quanto lasciato dalla *de cuius* al momento dell'apertura della successione “*previa dichiarazione della illegittimità delle operazioni e/o dei movimenti effettuati dalla Sig.ra ██████████ per complessivi € 99.714,28, come risultato all'esito della espletata istruttoria, o nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia*”.

In considerazione di quanto sopra, occorre dunque definire, qualificare e delimitare esattamente la domanda avanzata dagli attori precisando che, come noto, questo collegio potrà pronunciarsi *esclusivamente* entro e non oltre i limiti della domanda formulata.

Decisiva appare la constatazione per cui gli attori non avanzano, nei confronti della convenuta, alcuna richiesta restitutoria delle somme asseritamente movimentate dal conto corrente in violazione della delega conferita dalla *de cuius* con la conseguenza che la presente decisione sarebbe emessa *ultra*

*petita* qualora, al fine di individuare il patrimonio *reliitto* dalla *de cuius*, comprendesse anche le citate somme. Basta infatti leggere le conclusioni precisate dalle parti attrici – oltre che il corpo dell’atto di citazione – per comprendere come, relativamente alle predette somme (che in sede di precisazione delle conclusioni si quantificano in complessivi euro 99.714,28) gli stessi avanzano la richiesta di una pronuncia *meramente dichiarativa* dell’illegittimità delle movimentazioni finalizzata alla “ricostruzione” dell’asse ereditario, azione che, come noto, non è sufficiente al fine di far rientrare le somme di cui si discute nell’asse ereditario.

E, al fine di sgombrare il campo da qualunque obiezione – relativamente alle somme movimentate prima dell’apertura della successione - a conclusioni diverse non potrebbe pervenirsi nemmeno ipotizzando la qualificazione dell’azione che ci occupa quale azione di petizione dell’eredità.

Sul punto, va innanzitutto precisato che, come chiaramente previsto dall’art. 533 c.c., l’esperimento della “*petitio hereditatis*” è testualmente riconosciuto “*allo scopo di ottenere la restituzione dei beni*”, domanda di restituzione, come già anticipato, della quale non vi è traccia nelle conclusioni rassegnate dalla parte attrice che, giova ribadirlo, si limitava a chiedere al Tribunale di “*riconoscere il diritto degli odierni attori a percepire i 2/3 dei 2/3 dei beni e delle somme individuate al paragrafo A) dell’atto di citazione, previa dichiarazione della illegittimità delle operazioni e/o dei movimenti effettuati dalla Sig.ra [REDACTED] per complessivi € 99.714,28, come risultato all’esito della espletata istruttoria, o nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia*”.

In secondo luogo, essendo stata la condotta asseritamente posta in essere in violazione della delega ad operare sul conto corrente intestato alla *de cuius*, “*realizzata anteriormente alla apertura della successione e dunque, al momento del decesso, gli importi prelevati non essendo ricompresi nell’asse ereditario, non possono considerarsi beni ereditari, i quali soltanto legittimano l’esperimento della “petitio hereditatis”* (così *ex multis* Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord. 09-04-2018, n. 8611). Sul punto, si è detto, infatti, che “*ciò che l’erede può reclamare con l’hereditatis petitio - azione nella quale l’erede non subentra al de cuius, ma che a lui viene attribuita ex novo - sono i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell’apertura della successione, erano compresi nell’asse ereditario (cfr. Cass., Sez. 2, 2 agosto 2001, n. 10557; Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2009, n. 1074); ne consegue che l’azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che l’ereditando abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo assegni bancari, senza una apparente causa giustificativa, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto nella disponibilità, non già a titolo di erede o senza titolos alcuno, bensì in forza di un titolo giuridico preesistente ed indipendente rispetto alla morte del de cuius (cfr. Cass., Sez. 2, 23 ottobre 1974, n. 3067; Cass., Sez. 2, 19 marzo 2001, n. 3939)...*” (così Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 3181 del 09/02/2011).

Da quanto sopra discende che, non avendo le parti attrici avanzato una specifica domanda di *restituzione* delle somme asseritamente movimentate illegittimamente dalla convenuta [REDACTED] Lucia, non potrebbe questo collegio, *oltre i limiti della domanda*, considerare le stesse quali facenti parte dell'eredità di [REDACTED]

Chiarito ciò occorre ora passare all'esame della richiesta, avanzata dagli attori, in qualità di *legittimari* della propria madre [REDACTED], di ottenere la propria quota di legittima asseritamente lesa dalle disposizioni effettuate in vita dalla madre, anche simulatamente, oltre che dalle illegittime operazioni bancarie poste in essere da [REDACTED] giovandosi della delega rilasciata dalla madre ad operare sul conto corrente intestato alla de cuius presso la Banca dell'Adriatico, già Carisap, ora IntesaSanPaolo, Fil. N. 00102 di Ascoli Piceno, [REDACTED].

Come si vedrà, infatti, in tale contesto, tali ultime operazioni, potrebbero assumere una diversa rilevanza dovendo le stesse, qualora riconducibili ad un atto donativo o comunque di liberalità, essere considerate ai fini della c.d. *riunione fittizia dei beni*, finalizzata, come pure richiesto dagli attori, a *“conseguire la reintegra e la corresponsione della quota degli eredi [REDACTED], così come previsto per legge ex artt. 536 e ss. c.c. e quindi la condanna di [REDACTED] alla restituzione dei beni elencati al paragrafo B) dell'atto di citazione e/o del relativo controvalore economico, nelle quote indicate dall'art. 542 c.c. mediante riduzione delle eventuali donazioni e/o liberalità operate in vita dalla de cuius, come sopra meglio indicate”* (così si legge al punto 3 delle conclusioni precisate dagli attori all'udienza del 12.1.2024).

Come noto, nel nostro ordinamento – e, precisamente al capo X del libro II del Codice civile – è contenuto un complesso di regole con le quali il legislatore appresta una disciplina di tutela a favore del coniuge, dei figli e degli ascendenti del de cuius assicurando agli stessi la possibilità di ottenere una quota del patrimonio del defunto, indipendentemente dalle disposizioni – donazioni o atti mortis causa - effettuate in vita dallo stesso.

Tale facoltà è data attraverso la c.d. azione di riduzione all'esto della quale il legittimario, in caso di lesione di legittima, vedrà riconosciuto il proprio diritto a essere reintegrato nella propria quota non attribuita.

Preliminare ad ogni ragionamento è l'esatta individuazione della quota di riserva riconosciuta al legittimario e, per converso, la quantificazione della c.d. quota disponibile ossia la quota di cui il de cuius poteva liberamente disporre senza il pesante lacciolo costituito dalla riserva.

Base di partenza è dunque la determinazione di quanto era o sarebbe stato – in assenza di atti dispositivi lesivi – nella possidenza del de cuius al momento dell'apertura della successione mediante

un'operazione denominata *riunione fittizia*, ossia un'operazione meramente matematica ed ideale volta a determinare la consistenza economica che deve costituire la base cui applicare le quote ideali.

In questo caso – giova ripeterlo - a differenza di quanto sopra visto ai fini dell'individuazione degli esatti confini dell'asse ereditario concretamente devoluto agli eredi, si tratta di considerare *idealmente* e al solo fine di effettuare una mera somma algebrica anche gli atti liberali compiuti dal *de cuius* in vita per verificare se il valore degli stessi esorbiti dalla quota di cui il *de cuius* poteva disporre.

In stretta applicazione delle norme del codice civile, dunque, sarà necessario procedere per steps attraverso quattro distinte operazioni, le prime tre delle quali, ellitticamente, prendono il nome, come visto, di riunione fittizia.

In primo luogo, infatti, “*per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte*” (art. 556 c.c., prima parte), si determina, in altri termini, il c.d. *relictum* ossia il complesso dei beni “*lasciati*” che siano suscettibili di formare la di lui eredità in quanto trasferibili mortis causa.

Il valore di tali beni andrà stimato, attualizzandolo al tempo della apertura della successione.

È evidente che, nell'alveo di tali beni - come sopra visto – non potrebbero farsi rientrare anche quelli usciti dal patrimonio del *de cuius* e dei quali gli eredi non ne abbiano richiesto la *restituzione*, rivendicandone l'appartenenza all'eredità.

Sempre in forza del disposto di cui all'art. 556 c.c. occorrerà, in secondo luogo, detrarre i debiti. In altri termini, al valore numerico ottenuto all'esito della stima del *relictum*, occorrerà sottrarre i debiti che costituiscono il passivo ereditario, ossia i debiti propri dell'ereditando e i debiti sorti in conseguenza della sua morte.

Si procede dunque (e questo è il terzo passaggio) alla c.d. riunione fittizia delle donazioni, espressione che descrive plasticamente la natura di tale operazione aritmetica che, in quanto tale, non pregiudica né la validità, né l'efficacia delle liberalità, concorrendo soltanto al calcolo numerico della quota di legittima.

Il valore del *donatum* dovrà essere stimato secondo i criteri segnati nelle norme di cui agli artt. da 747 a 750 c.c. che, come noto, concernono tutti gli atti di liberalità, ossia considerando il valore degli stessi al tempo dell'apertura della successione.

Compiuta la riunione fittizia, al fine di determinare la quota di legittima spettante a ciascun legittimario, occorre compiere un'ultima operazione: la imputazione delle liberalità in conto o sostitutive di legittima.

Eventuali atti di liberalità che l'ereditando abbia compiuto a favore di legittimari, senza dispensarli da imputazione o da collazione, ovverosia tutte le liberalità in conto di legittima o sostitutive della

legittima, debbono essere computate alla quota di riserva di ciascuno, fino alla concorrenza delle quote individuali di ciascun legittimario.

Infine, come puntualmente ci spiega il citato art. 556 c.c., “*sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre*”.

Chiarito, in via generale, il ragionamento da condurre per dare soluzione alla domanda avanzata dagli attori nel presente procedimento e trasponendo i principi generali sopra illustrati al caso che ci occupa, come visto, il primo passaggio da effettuare al fine di valutare la sussistenza di una lesione della quota legittima riservata ai due figli [REDACTED] è l'esatta individuazione del *relictum* esistente al momento dell'apertura della successione di [REDACTED].

Lo stesso, si è visto, può essere quantificato in complessivi euro 296.743,33.

A tale valore andranno detratti i debiti della *de cuius* esistenti al momento dell'apertura della successione. Tali debiti, come affermato dalla parte attrice sin dall'atto di citazione, ammontavano, al momento dell'apertura della successione, a complessivi euro 4704,65 (cfr. doc. 7 fascicolo parte attrice).

Ne discende che, a seguito di tali due primi *steps* si avrà un totale di euro 292.038,68.

Diviene ora necessario sommare, a tale valore, il *donatum* ossia tutti quegli atti a scopi liberali compiuti dalla *de cuius* quando era in vita che, come visto, occorre prendere in considerazione ai fini della c.d. *riunione fittizia*.

A tal fine gli attori chiedevano - al fine di conseguire la reintegra nella propria quota di legittima - l'accertamento della simulazione relativa dell'atto di compravendita del 16.11.2000 a rogito del Notaio dott. Sergio Lenhardy di Grottammare registrato a San Benedetto il 4.12.2000 al n. [REDACTED] trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno 23.11.2000 ai nn. [REDACTED] [REDACTED]. con il quale [REDACTED], per la quota di 2/3 e Veneroso Silvana, per la quota di 1/3, vendevano la proprietà dell'immobile sito in Ascoli Piceno alla via delle Canterine n. 10 distinto al NCEU di detto Comune al fg. 169 part. 691/4 al prezzo di euro 85.000 milioni di lire e con il quale [REDACTED] vendeva la proprietà della quota di 1/2 di un locale ad uso fondaco distinto al catasto fabbricati del comune di Ascoli Piceno al fg. 169 sub. 11 cat C/2 classe 3 al prezzo di euro 8 milioni di lire.

Ed infatti, in base alla ricostruzione delle parti attrici, tale vendita avrebbe dissimulato una donazione. È evidente, infatti, che qualora all'esito dell'analisi della domanda di simulazione dovesse emergere che, effettivamente, la *de cuius* con la compravendita citata abbia effettivamente voluto dissimulare una donazione quest'ultima andrebbe aggiunta - nell'alveo della più volte citata *operazione aritmetica* della riunione fittizia - al *relictum*.

L'immobile che ci occupa era originariamente in comproprietà, in parti uguali, tra i fratelli [REDACTED] [REDACTED]. In data 3 agosto 1999 [REDACTED] prometteva di vendere a [REDACTED] la propria quota di 1/3 sull'immobile al prezzo di lire 81.700.000, oltre al pagamento dell'INVIM, di pertinenza di parte promittente venditrice, più ogni altra spesa notarile e di registrazione e/o ripartizione spese condominiali (cfr. doc. 28 fascicolo [REDACTED]). Quanto al pagamento del prezzo, le parti convenivano che parte venditrice avrebbe ricevuto lire 3.700.000, a titolo di caparra confirmatoria, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, somma ritualmente quietanzata nell'atto, oltre a lire 78.000.000 al momento del rogito. Rogito che era effettivamente posto in essere in data 7 settembre 1999 quando [REDACTED] vendeva a [REDACTED] [REDACTED] la quota indivisa pari ad 1/3 della piena proprietà dell'immobile al prezzo di euro 30 milioni (cfr. doc. 12 fascicolo parte attrice).

In data 20.9.1999 tra [REDACTED] e [REDACTED] interveniva un contratto preliminare di compravendita con il quale la prima si impegnava a vendere alla seconda la propria quota di 1/3 dell'immobile sito in Ascoli Piceno alla via delle Canterine n. 10. (cfr. doc. 13 fascicolo parte attrice). Il predetto preliminare, tuttavia – da quanto emerso dagli atti di causa – non sfociava mai nel contratto definitivo. Tanto è vero che, in data 16 novembre 2000, [REDACTED] in qualità di proprietarie rispettivamente della quota di 1/3 e della quota di 2/3 del sopra citato immobile, vendevano lo stesso a [REDACTED] al prezzo di euro 85 milioni di lire e, nel contempo, come già detto, [REDACTED] vendeva a [REDACTED] la quota di 1/2 del fondaco sito nel medesimo immobile al prezzo di otto milioni di lire (cfr. doc. 19 fascicolo parte attrice).

In relazione al citato atto di compravendita, parte attrice deduceva che lo stesso mascherava, al contempo, “i) una donazione diretta dissimulata limitatamente al trasferimento dei 2/3 della proprietà dell'appartamento di Via delle Canterine n. 10 di Ascoli Piceno e di 1/2 del locale fondaco posto al primo piano ([REDACTED] [REDACTED]/donante ha trasferito la proprietà alla figlia [REDACTED] [REDACTED]/donataria a titolo di liberalità simulando la esistenza di un prezzo che, nella volontà delle parti, non era dovuto ed in quanto tale non è stato mai corrisposto dalla acquirente/donataria); ii) una donazione indiretta dissimulata limitatamente al trasferimento di 1/3 della proprietà dell'appartamento di Via delle Canterine n. 10 di Ascoli Piceno ([REDACTED] ha trasferito la propria quota di 1/3 della proprietà alla nipote [REDACTED]/acquirente/donataria ma il prezzo è stato in realtà pagato dalla donante [REDACTED])” (così si legge in comparsa conclusionale del 12.3.2024, a pag. 25).

Quanto alla “donazione indiretta dissimulata limitatamente al trasferimento di 1/3 della proprietà dell'appartamento di Via delle Canterine n. 10 di Ascoli Piceno” parte attrice non ha fornito alcuna

prova, in atti, del fatto che *“il prezzo è stato in realtà pagato dalla donante [REDACTED]”* posto che tale circostanza non è emersa da alcun documento, nemmeno a livello indiziario, rimanendo, quindi relegata nell’alveo delle mere deduzioni. E nemmeno potrebbe ritenersi, come invece adombrato (invero non chiaramente) dalla parte attrice, che gli assegni (doc. 7 fascicolo convenuta) emessi da [REDACTED] al momento del rogito del contratto definitivo di vendita fossero in realtà destinati a saldare il corrispettivo della vendita della quota di [REDACTED] posto che, da un lato, anche a voler perseguire tale via – ipotesi che si pone in contrasto con l’evidenza documentale, in assenza di prova dell’effettiva percezione delle somme da parte di [REDACTED] – è evidente come non potrebbe parlarsi di donazione, nemmeno indiretta, avendo l’acquirente pagato il prezzo della quota. In secondo luogo, appare dirimente la circostanza per cui tali assegni indicano come beneficiaria [REDACTED], non risultando alcun ulteriore trasferimento di denaro tra [REDACTED] e [REDACTED] prova che, come noto, avrebbe dovuto fornire la parte che invoca l’esistenza di una donazione indiretta.

Quanto alla *“donazione diretta dissimulata limitatamente al trasferimento dei 2/3 della proprietà dell’appartamento di Via delle Canterine n. 10 di Ascoli Piceno”*, non può tacersi della circostanza che – in disparte la valutazione in ordine alla congruità del corrispettivo rispetto al valore dell’immobile, di cui pure di dirà - [REDACTED] ha utilmente dimostrato di aver pagato alla madre (parte del) prezzo per l’acquisto dell’immobile. Ed infatti [REDACTED] produceva in giudizio (doc. 7 allegato alla comparsa) la copia di tre assegni asseritamente emessi al fine di saldare il prezzo della compravendita come pattuito nell’atto dell’8.11.2000 di cui, oggi, si chiede l’accertamento della simulazione relativa. Premesso che il primo dei citati assegni portante la somma di lire 8.100.000 non potrebbe costituire di certo prova dell’avvenuto pagamento trattandosi di assegno privo di data e privo di timbro attestante l’intervenuto pagamento, con gli altri due assegni – uno, del 10.11.2000, portante la somma di 30.000.000 lire e l’altro del 10.11.2000 portante la somma di 46.900.000 lire – può dirsi che la convenuta [REDACTED] abbia assolto al proprio onere probatorio di dimostrare l’intervenuto pagamento della somma di lire 76.900.000.

Se è vero, infatti, che i citati assegni venivano prodotti in copia, è anche vero che parte attrice non ha utilmente contestato la conformità degli stessi all’originale con la conseguenza che devono darsi per riconosciuti.

Come noto, l’art. 2719 c.c. dispone che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

È principio ormai pacifico, nella giurisprudenza di merito e di legittimità che l'onere del disconoscimento, ex art. 2719 c.c., della conformità tra l'originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro, espresso e specifico contenuto, dalla quale sia dato desumere che l'eccipiente abbia negato la genuinità della copia in questione, al riguardo non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, ancorché riferibili a tale produzione.

Ne discende che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche ma deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che esso differisca dall'originale.

Ciò significa che il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale, (così, puntualmente Cassazione n. 16836/2021)

In mancanza di tali requisiti la contestazione è priva di effetti (Cass. civ., sez. III, sent., 20 dicembre 2021, n. 40750; Cass. Civ. ord. n. 37290 del 20 dicembre 2022 ma vedi anche Cassazione n. 16557/2019).

Trasponendo tali principi al caso che ci occupa, posto che in sede di prima udienza (prima difesa utile) gli attori non disconoscevano la conformità all'originale degli assegni che ci occupano (doc. 7 fascicolo convenuta ██████████) e in sede di I memoria 183 c. VI c.p.c. si limitavano ad affermare “*si contestano poi le copie degli assegni bancari prodotti da ██████████ che, peraltro, non risultano neppure bancati*” (così pag. 6) può dirsi che tale contestazione – invero anche tardiva - di certo non è idonea allo scopo di privare i documenti della loro efficacia probatoria, non presentando alcun elemento di specificità e caratterizzandosi per l'assoluta genericità della formula di stile utilizzata, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi *tamquam non esset*.

Posta, dunque, la valenza probatoria dei citati documenti riproducenti l'assegno del 10.11.2000 portante la somma di 30.000.000 lire e l'assegno del 10.11.2000 portante la somma di 46.900.000 lire può dirsi che gli stessi risultano “pagati”, in data 10.11.2000, come attestato dai timbri presenti sul retro.

È inconfutabile, poi, che la data degli stessi coincida con quanto dichiarato nell'atto di compravendita del 16 novembre 2000 posto che, come già visto, nel citato atto le parti acquirenti dichiaravano di aver già ricevuto il prezzo della compravendita.

Se è vero, poi, che tale pagamento non corrisponde all'intero prezzo pattuito è anche vero che il citato negozio – a fronte della prova del pagamento di parte del prezzo – non potrebbe comunque, per tale via, essere dichiarato simulato posto che, a fronte del pagamento del prezzo, la causa tipica della vendita si è (seppur in parte) comunque realizzata.

Tuttalpiù, infatti, potrebbe parlarsi di negozio indiretto e, in particolare, di negozio *mixtum cum donatione* ove la causa tipica della vendita (trasferimento della proprietà e pagamento del prezzo) e la causa tipica della donazione (arricchimento di una parte per spirito di liberalità) convivono.

Come noto, infatti, col negozio *mixtum cum donatione* le parti addivengono ad una donazione indiretta valendosi del negozio che esse dichiarano di porre in essere, e che effettivamente stipulano, per ottenere uno scopo che diverge dalla causa o funzione tipica del negozio medesimo. Con il negozio indiretto, dunque, le parti si propongono di pervenire ad una determinata finalità attraverso la combinazione di più atti, reali e non simulati, collegati insieme. In tal modo, attraverso tale collegamento le parti raggiungono in maniera indiretta la finalità perseguita, grazie al concorso delle varie forme giuridiche che, pur essendo tutte corrispondenti al vero e conformi alla dichiarata volontà dei contraenti, sortiscono ulteriore effetto diverso, corrispondente a quello voluto dalle parti. Si è efficacemente sottolineato, a tal riguardo, che nel caso di vendita ad un prezzo inferiore al reale valore dell'immobile, la causa del contratto non può dirsi gratuita ma è chiaramente onerosa benchè il negozio commutativo adottato, nel suo complesso, viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione della prestazioni corrispettive, una finalità ulteriore, rispetto a quella tipica del sinallagma della compravendita, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, realizzandosi così una donazione indiretta e ciò diversamente dal caso di simulazione relativa ove le parti stipulano apparentemente un negozio, mentre, in realtà, ne vogliono un altro con esso incompatibile (ex multis Cass. civ. Sez. II, 30 ottobre 2020, n. 24040). Ne discende che *“per la validità di tale negotium non è necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse”*. (Cass. 3 novembre 2009, n. 23297).

Chiarito, dunque, che nel caso della compravendita del 16.11.2000 che ci occupa, non potrebbe parlarsi di simulazione, vi è altresì da dire che, invero, la vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non

realizza, di per se stessa, un *negotium mixtum cum donatione*, essendo all'uopo altresì necessario non solo che sussista una sproporzione tra le prestazioni ma anche che questa sia d'entità significativa, ed, inoltre, che la parte alienante nella consapevolezza dell'insufficienza del corrispettivo percepito rispetto al valore del bene ceduto, abbia ciò non ostante voluto il trasferimento della proprietà e l'abbia voluto allo specifico fine d'arricchire la controparte acquirente della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 14799/14).

Trasponendo tali principi al caso che ci occupa, dunque, al fine di verificare se effettivamente tra [REDACTED] e [REDACTED] sia intervenuto un tipico *negotium mixtum cum donatione* occorre verificare, come anticipato, in primo luogo, l'esistenza di una sproporzione tra il valore del bene ed il prezzo effettivamente pagato di lire 76.900.000.

Sul punto, va subito chiarito come, al fine di valutare l'effettivo valore dell'immobile, non potrebbe questo collegio riferirsi alla quotazione effettuata dal CTU in corso di causa, trattandosi di una stima parametrata ai valori immobiliari dell'anno 2014, ossia 14 anni dopo l'intervenuta compravendita.

E nemmeno potrebbe essere presa in considerazione, come unico elemento, la relazione tecnica estimativa commissionata – diversamente da quanto ritenuto dalle parti attrici, non dalla Banca di Roma ma – da [REDACTED] (cfr. doc. 17 fascicolo [REDACTED]) ove l'immobile che ci occupa veniva quotato 340 mila euro e ciò in quanto è evidente che trattasi di perizia estimativa di parte, finalizzata ad ottenere un mutuo con la quale, chiaramente, non è escluso che l'immobile possa essere stato sopravvalutato.

Vi è, tuttavia, in atti ulteriore documentazione, certamente di maggiore attendibilità, dalla quale desumere l'effettivo valore di mercato dell'immobile al momento della compravendita e, dunque, la proporzione – o meno – del prezzo pagato dal [REDACTED] alla madre per l'acquisto dell'appartamento sito in Ascoli Piceno, alla via delle Canterine n. 10.

Si è già ricordato come il citato immobile fosse stato in comproprietà tra i tre fratelli [REDACTED] [REDACTED] – e che, circa un anno prima dalla compravendita che ci occupa, [REDACTED] stipulava prima con il fratello [REDACTED] poi con la sorella [REDACTED] due contratti preliminari di vendita con i quali i proprietari [REDACTED] si impegnavano a cedere a [REDACTED] la propria quota di 1/3 dell'immobile, entrambi al prezzo di lire 81.700.000.

In particolare, nel contratto preliminare intervenuto tra [REDACTED], del 3 agosto 1999, la parte promittente venditrice dava atto di aver ricevuto, a titolo di caparra ed in conto prezzo, la somma di lire 3.700.000 – somma ritualmente quietanzata - e che, a saldo, [REDACTED] si impegnavano a pagare la somma di lire 78.000.000 (cfr. doc. 12 fascicolo [REDACTED]). Se è vero, poi, che nel contratto di vendita definitivo del 7 settembre 1999 le parti dichiaravano che il prezzo della

compravendita era fissato in lire 30.000.000 è anche vero che parte attrice ha fornito la prova dell'emissione di un assegno circolare, da parte di [REDACTED], di lire 78.000.000 proprio il giorno 7 settembre 1999, nella medesima data registrato sul conto corrente (cfr. doc. 31 allegato alla II memoria 183 c. VI c.p.c. di parte attrice), assegno circolare che in considerazione dell'evidente coincidenza tra la data di emissione e la data del rogito notarile dell'atto di compravendita della quota di proprietà dell'immobile ed in considerazione della coincidenza, alla lira, dell'importo dell'assegno con l'importo che l'acquirente si era impegnata a pagare in sede di contratto preliminare, non può che essere imputato all'acquisto della citata quota di 1/3 della proprietà dell'immobile di via delle Canterine n. 10 di Ascoli Piceno.

Si tratta di documento, per altro verso, in alcun modo contestato dalla controparte con la conseguenza che lo stesso andrà certamente posto a fondamento della presente decisione.

Da quanto sopra, dunque, può desumersi che il valore della quota di 1/3 dell'immobile che ci occupa, negli anni 1999/2000 era pari a lire 81.700.000. E ciò è altresì confermato dal successivo preliminare di vendita, intervenuto tra [REDACTED] e [REDACTED] in data 20.9.1999 (contratto che, come visto, non sfociava mai in un definitivo) con il quale la prima si impegnava ad acquistare, dalla seconda, la quota di 1/3 dell'immobile di via delle Canterine n. 10 di Ascoli Piceno sempre al prezzo di lire 81.700.000.

Alla luce di quanto sopra, dunque, può dirsi che, negli anni 1999/2000 - per attestarsi alle valutazioni fatte dalle parti in sede di libera contrattazione - il prezzo dell'immobile era di circa 245.100.000 di lire.

Partendo da tale dato e tenuto conto del fatto che, con il contratto del 16.11.2000, [REDACTED] vendeva a [REDACTED] la propria quota di proprietà pari a 2/3 dell'immobile - corrispondente, per quanto detto, a complessivi 163.400.000 di lire (2/3 di 245.100.000 di lire) - al prezzo effettivamente pagato di lire 76.900.000, può dirsi che nel caso di specie non solo vi è una sproporzione tra il valore del bene ed il prezzo pagato ma anche che tale sproporzione può ritenersi significativa posto che il prezzo effettivamente pagato corrisponde a meno della metà dell'effettivo valore della quota di 2/3 ceduta da [REDACTED]

Infine, in stretta applicazione degli arresti giurisprudenziali citati, può altresì dirsi l'esistenza, in [REDACTED], della consapevolezza della citata sproporzione rispetto all'effettivo valore di mercato del bene all'epoca della compravendita in considerazione del fatto che proprio la stessa, circa un anno prima, aveva pagato, come visto, la somma di lire 81.700.000 per l'acquisto di 1/3 della proprietà.

Alla luce di quanto sopra, dunque, può certamente dirsi che la vendita intervenuta tra [REDACTED] e [REDACTED] della quota di 2/3 della proprietà dell'appartamento sito in Ascoli Piceno alla via delle Canterine n. 10 (catastalmente via B. Tucci), registrato al catasto fabbricati del citato Comune al fg. 169 sub 4 cat A/2 classe 1 vani 8,5 ed individuata come “prima vendita” nell’atto notarile del 16.11.2000 - a rogito del Notaio dott. Sergio Lenhardy di Grottammare registrata a San Benedetto il 4.12.2000 al n. 1983 Serie 1° V, trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno 23.11.2000 ai nn. 8163-8164 reg. gen e nn. 5617-5618 reg.part. – va certamente inquadrata nell’alveo dei contratti indiretti e, precisamente, nell’alveo del *negotium mixtum cum donatione*.

Ciò chiarito, diviene ora necessario, ai fini che ci occupano, quantificare la citata donazione indiretta ai fini della esatta individuazione del *donatum* da sommare, come abbiamo visto, al *relictum* lasciato da [REDACTED] al tempo della apertura della successione.

Tale valore, è evidente, si ricava dalla decurtazione del prezzo effettivamente pagato da [REDACTED] [REDACTED] pari a lire 76.900.000) al giusto prezzo di mercato della quota dell’immobile [come visto pari a 163.400.000 di lire (2/3 di 245.100.000 di lire)] ossia la complessiva somma di 86.500.000 di lire (in euro 44.673,52).

Diversamente, in assenza di prova del pagamento del prezzo, dovrà invece ritenersi che la vendita intervenuta tra [REDACTED] e [REDACTED] della quota di 1/2 della proprietà del fondaco sito in Ascoli Piceno alla via delle Canterine n. 10 (catastalmente via B. Tucci), registrato al catasto fabbricati del citato Comune al fg. 169 part. 691 sub 11 cat C/2 classe 3 individuata come “seconda vendita” nell’atto notarile del 16.11.2000 - a rogito del Notaio dott. Sergio Lenhardy di Grottammare registrata a San Benedetto il 4.12.2000 al n. 1983 Serie 1° V, trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno 23.11.2000 ai nn. 8163-8164 reg. gen e nn. 5617-5618 reg.part. - ha effettivamente dissimulato una donazione.

Ed infatti, non avendo [REDACTED] fornito alcuna prova del pagamento del prezzo della quota di ½ del citato immobile, è evidente l’esclusivo intento di [REDACTED] di arricchire [REDACTED] del valore dello stesso fondaco pari a lire 8.000.000, così come dichiarato nell’atto notarile.

Ulteriori indizi della simulazione della citata “seconda vendita” così come definita nell’atto notarile del 16.11.2000 - a rogito del Notaio dott. Sergio Lenhardy di Grottammare registrata a San Benedetto il 4.12.2000 al n. 1983 Serie 1° V, trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno 23.11.2000 ai nn. 8163-8164 reg. gen e nn. 5617-5618 reg.part. - sono, oltre allo stretto rapporto di parentela tra le parti, la presenza di due testimoni al rogito dell’atto.

Circostanza che conferma la piena validità, anche sotto il profilo formale, dell'atto donativo dissimulato.

Pertanto – precisato che ove, come nel caso di specie, il legittimario che esperisce l'azione di simulazione per ragioni connesse alla tutela della quota di legittima esercita un diritto proprio e autonomo rispetto al rapporto successorio, in qualità di terzo, e non di successore del *de cuius*, rispetto alla compravendita simulata in vita dal defunto con la conseguenza che non trovano applicazione nei suoi confronti i vincoli probatori previsti dall'articolo 1417 del Codice Civile, che valgono solo per le “parti” del contratto simulato – andrà dichiarata, ai fini della riunione fittizia che ci occupa, la simulazione della vendita della quota di ½ del fondaco sito in Ascoli Piceno alla via delle Canterine n. 10 (catastalmente via B. Tucci), registrato al catasto fabbricati del citato Comune al fg. 169 part. 691 sub 11 cat C/2 classe 3 dissimulante una valida donazione.

Ne discende che, ai fini della riunione “fittizia”, anche il valore del citato bene, come visto pari a lire 8.000.000 (euro 4.131,65) andrà considerato quale *donatum* da aggiungere al *relictum*.

Sempre al fine di verificare l'esistenza di atti liberali posti in essere dalla *de cuius* mentre era in vita andrà ora spostata l'attenzione sulle operazioni di cui al conto corrente 4314 aperto presso la Banca dell'Adriatico, oggi Intesa San Paolo.

Se, infatti, come visto, tali somme non potrebbero rientrare nel computo del *relictum*, non essendo effettivamente presenti nel patrimonio della *de cuius* al momento dell'apertura della successione - non avendo gli altri eredi avanzato richiesta di restituzione delle stesse (ma solamente di “accertamento” dell'illegittimità di tali operazioni) - è anche vero che, ai fini della riunione fittizia occorrerà verificare se taluni dei movimenti bancari posti in essere (personalmente) dalla *de cuius* quando era ancora in vita possano essere considerati alla stregua di donazioni che, in quanto tali, andranno computate nel *donatum* da sottrarre al *relictum*.

Passando all'analisi dettagliata delle operazioni contabili relative al conto corrente acceso presso la Banca dell'Adriatico (ora Banca Intesa), va subito precisato come, non potrebbero, di certo, essere considerate donazioni effettuate da ██████████ in favore della figlia i prelievi allo sportello quantificati, dalla parte attrice, in complessivi euro 15.670,00 oltre ai prelievi effettuati per euro 24.900,00 sia perché non vi è prova certa su chi abbia effettivamente posto in essere i citati prelievi e sia perché, qualora tali prelievi siano stati effettuati direttamente da ██████████, è chiaro come in alcun modo potrebbe parlarsi di donazione – come invece sostengono le parti attrici (vedi pag. 14 della II comparsa conclusionale ove si legge “*trattandosi di donazioni/liberalità effettuate dalla madre, quando era ancora in vita, in favore di ██████████ le operazioni andranno, comunque, considerate in sede di riunione fittizia, anche al fine di verificare e quantificare la eventuale lesione della legittima*”) - in

assenza di prova dell'esistenza di un *animus donandi* in capo alla "disponente", non potendo di certo costituire manifestazione della volontà di donare il rilascio di una delega ad operare sul conto corrente. Allo stesso modo, in assenza di una specifica prova relativa alla sussistenza dell'*animus donandi*, non potrebbero essere considerate liberalità effettuate da [REDACTED] in favore della figlia [REDACTED] [REDACTED] i "pagamenti effettuati sempre da [REDACTED] con la carta Bancomat (cfr. sempre estratti conto bancari), per coprire le proprie spese personali per complessivi € 4.573,56" (così pag. 15 della II comparsa conclusionale degli attori), gli "gli assegni (circolari e bancari) richiesti e/o emessi da [REDACTED] ed i bonifici dalla stessa disposti sul conto corrente della madre per un importo totale di € 46.021,46" (sempre pag. 15 della II comparsa conclusionale [REDACTED] le "operazioni effettuate da [REDACTED] sul conto della compianta madre, in favore del marito Ubaldo Rossi, per complessivi € 4.100,00" (così pag. 18 della II comparsa conclusionale [REDACTED]), anzi, in relazione a tale ultime disposizioni, è la stessa parte attrice ad ammettere che non si tratti di donazioni effettuate dalla *de cuius*, qualificandole quali "elargizioni arbitrariamente disposte da [REDACTED] [REDACTED] in favore del marito utilizzando provvista di esclusiva proprietà della compianta madre" (così pag. 19 della II comparsa conclusionale [REDACTED]).

Infine, non potrebbero essere considerate donazioni, sempre in assenza di prova dell'*animus donandi*, quelle che parte attrice, sempre in sede di II comparsa conclusionale, definisce "spese "anomale" effettuate direttamente dalla *de cuius* (cfr. chiarimenti CTU del 5.01.2013 pagg. 67,68 e 69) per complessivi € 5.000,00" (così a pag. 20).

Alla luce di quanto sopra, dunque, al *relictum*, epurato dai debiti, di valore pari ad euro 292.038,68 (euro 296743,33 – 4704,65) andranno aggiunte le donazioni di cui si è detto e, dunque, il valore di euro 44.673,52 (donazione effettuata nell'alveo della compravendita dell'appartamento di via delle Canterine n. 10) e il valore di 4131,65 (donazione effettuata nell'alveo della compravendita del fondaco di via delle Canterine n. 10).

Ne discende che, all'esito della c.d. *riunione fittizia*, il valore su cui calcolare la disponibile e, dunque, la quota spettante a ciascun legittimario, è pari ad euro 340.843,85.

Pertanto, nel concorso dei legittimari (coniuge e tre figli), a norma dell'art. 542 c.c., la quota riservata ai figli sarà della metà del patrimonio (così come sopra individuato) mentre al coniuge spetterà ¼ del patrimonio con la conseguenza che la quota intangibile riservata ai figli sarà pari ad euro 170.421,925 (1/2 del patrimonio e, per la precisione, 1/3 di ½ per ciascun figlio, ossia euro 56.807,30 per ciascun figlio) mentre quella riservata al coniuge sarà di 85.210,96, al pari della disponibile (1/4 del patrimonio) che sarà dunque pari ad euro 85.210,97.

In conclusione, avendo la *de cuius* disposto in vita del suo patrimonio mediante donazioni effettuate alla figlia [REDACTED] per complessivi euro 48.805,17 dovrà accertarsi che tali disposizioni rientrano pienamente nella quota disponibile. Allo stesso modo potrà dirsi che, a fronte di un'eredità effettivamente devoluta pari ad euro 296.743,33 ai figli spetterà, in forza delle norme sulla successione legittima, la quota di 2/3 (euro 197.828,88) della citata eredità e, dunque, il valore di 65.942,96 (1/3 di 197.828,88) con la conseguenza che alcuna lesione della legittima di [REDACTED] e [REDACTED] (pari, come visto, ad euro 56.807,30 per ciascun figlio) si sia consumata.

Rimane, da ultimo, da esaminare la domanda avanzata dagli attori di condanna della convenuta [REDACTED] al pagamento, in favore dei fratelli, di un'indennità di occupazione dell'immobile di Porto San Giorgio, facente parte del compendio ereditario ma detenuto, in via esclusiva, da [REDACTED] per il periodo che va dal giorno dell'apertura della successione ad oggi.

Sul punto, già in sede di comparso di costituzione in giudizio, la convenuta [REDACTED] riteneva la citata domanda *“immeritevole di accoglimento [...] stante la volontà di quest'ultima (la de cuius) di disporre in favore del nipote [REDACTED] come da testamento orale del 29.12.2013”* (così pag. 12-13 comparso di costituzione [REDACTED]).

Della valenza del testamento nuncupativo del 29.12.2013 si è già detto con la conseguenza che, in questa sede, andrà verificata la sussistenza di tutti i requisiti necessari all'accoglimento della domanda avanzata dai comproprietari.

Alcun dubbio può sussistere in ordine all'esistenza di una comunione incidentale tra le odierne parti del giudizio (comunione, a propria volta, condivisa con l'altra proprietaria dell'immobile in misura di ¼, [REDACTED]).

È evidente, dunque, come al fine di dirimere la questione non potrà che guardarsi alle norme sulla comunione ordinaria, chiaramente applicabili anche ai casi di comunione ereditaria.

Come noto, l'art. 1102 c.c. prevede che *“ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”*.

Si è detto, infatti, che è diritto di ciascun comproprietario quello di utilizzare e godere della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza – con il consenso degli altri comproprietari – sempre assicurando che l'utilizzo del singolo non si risolva in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari.

E' stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun

pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24647; Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036).

Ne discende che non ogni condotta di uso esclusivo del bene da parte di un comproprietario può essere definita “illegittima” ma solo quella che, tenuta in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 1102 c.c., è idonea ad arrecare un’illegitima compromissione del diritto di proprietà degli altri comunisti.

Ed infatti, affinché possa ravvisarsi un atto illecito e perciò un danno risarcibile, occorre che siano verificate le condizioni di cui all’art. 2043 c.c. (danno prodotto non iure e contra ius), e cioè la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell'uso consentito agli altri.

Per pacifica giurisprudenza *“quando, a norma dell’art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l’alterazione della sua destinazione ovvero per l’impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un’azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà”* (così Cass. 18548/2022 arg. da Cass. Sez. 2, 12/09/2003, n. 13424; Cass. Sez. 2, 10/01/1981, n. 243; Cass. Sez. 2, 12/09/1970, n. 1388).

Ne discende che ove risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, all’esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari - come nel caso di occupazione dell'intero immobile ai fini della destinazione all'utilizzazione dello stesso in via personale ed esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti – il danno può dirsi risarcibile, con riferimento ai prezzi di mercato correnti (così, anche Cass. 1738/2022 conf. Cass. n. 7716/1990; Cass. n. 20394/2013; Cass. n. 17876/2019).

Trasponendo i predetti principi al caso che ci occupa non è contestato, tra le parti, che ██████████ detenga, in via esclusiva, l’immobile di Porto San Giorgio, caduto in successione tra tutte le parti del presente giudizio per la quota, già appartenuta alla de cuius, di complessivi  $\frac{3}{4}$  della proprietà.

Allo stesso modo è innegabile – in quanto documentalmente provato - che, quantomeno dal mese di febbraio del 2015 (cfr. doc. 27 fascicolo parte attrice) gli attori abbiano avanzato nei confronti della coerede ██████████, nel possesso esclusivo dell’immobile, la richiesta di poter esercitare le proprie facoltà dominicali.

Alla luce di quanto sopra, dunque, in considerazione dell’illegittimo comportamento posto in essere dalla convenuta ██████████ che, in violazione del diritto degli altri comunisti di godere e disporre *pro quota* del bene, ha estromesso gli stessi dalla possibilità di esercitare il proprio diritto dominicale -

impedendone l'uso comune ex art. 1102 c.c. – la convenuta andrà condannata, in favore di ciascuno degli attori, al pagamento di una somma pari ad  $\frac{1}{3}$  di  $\frac{2}{3}$  di  $\frac{3}{4}$  (tenuto conto della quota di proprietà degli attori) del valore locativo del bene dal momento della contestazione del comportamento da parte degli altri comproprietari e, dunque, dal mese di marzo del 2015 fino all'effettivo rilascio.

Al fine di determinare il valore locativo del citato bene, questo collegio ritiene di dover fare proprie le conclusioni raggiunte dal CTU in sede di relazione definitiva del 20.6.2022 ove, facendo ricorso al metodo di stima indiretto, ha concluso per un valore locativo del bene annuo netto di euro 6150,00 ( $\frac{3}{4}$  di 6150 = 4612,5;  $\frac{2}{3}$  di 4612,5 = 3075,00;  $\frac{1}{3}$  di 3075,00 = 1025).

Pertanto, tenuto conto del valore della quota di partecipazione degli attori alla comunione, [REDACTED] [REDACTED] sarà tenuta al pagamento, in favore di ciascuno di essi della somma di euro 1025,00 per ogni anno di occupazione illegittima, a decorrere dalla diffida (quindi euro 854,17 per l'anno 2015, esclusi i mesi di gennaio e febbraio), fino all'effettivo rilascio oltre interessi e rivalutazione, per ciascun anno, dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo.

Il parziale accoglimento delle domande avanzate dalle parti attrici e il contestuale mancato accoglimento delle altre pretese giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite nei confronti di tutte le parti in causa ed il rigetto della domanda per lite temeraria pure avanzata dall'attrice nei confronti della convenuta [REDACTED].

Allo stesso modo, in considerazione dell'esito del presente giudizio, le spese di CTU andranno poste a carico di tutte le parti, in solido tra loro.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Ascoli Piceno definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 2301 del 2017, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta che [REDACTED] e [REDACTED] sono eredi legittimi di [REDACTED] [REDACTED];
- accerta il diritto di ciascuno degli attori di partecipare alla comunione ereditaria, così come individuata in parte motiva, in misura di  $\frac{1}{3}$  della quota di  $\frac{2}{3}$  riservata ai figli ([REDACTED] [REDACTED]), quali eredi legittimi
- accerta che, all'esito della riunione fittizia dei beni lasciati dalla de cuius con le donazioni dalla stessa effettuate in vita, detratti i debiti, non vi è stata alcuna lesione della quota legittima destinata ex lege ai legittimari [REDACTED] e [REDACTED] avendo la de cuius disposto delle proprie sostanze, mediante donazioni alla figlia [REDACTED], entro i limiti della quota disponibile;

- condanna [REDACTED] a pagare, per le ragioni di cui alla parte motiva, in favore di ciascuno degli attori, la somma di euro 854,17 per l'anno 2015 e la somma di euro 1025,00 per tutti i successivi anni di detenzione illegittima del bene di Porto San Giorgio, fino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione, per ciascun anno, dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo;
- rigetta la domanda di condanna per lite temeraria;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di tutte le parti, in solido tra loro.

Ascoli Piceno, 3 maggio 2024

Il Giudice

Enza Foti

Il Presidente

Alessandra Panichi